

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

GIUDICE Dott.ssa SCARPA MARIA LUISA – R.G. 66/2017

Ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa

(artt. 669-quater e 700 c.p.c.)

con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*

Per i ricorrenti:

1. BERETTA AMBRA, nata a Cagliari il 21.05.1985 e residente in Monastir (CA) alla via Sassari 12A, C.F.: BRTMBR85E61B354R;
2. CARDIA MARIA VANESSA nata a Carbonia il 04.10.1972 e residente in Sant'Antioco alla via Oristano n. 21D, C.F.: CRDMVN72R44B745J;
3. CERAVOLA ELISA, nata ad Alghero il 11.12.1991 e residente in Quartu Sant'Elena alla via Olanda 13, C.F.: CRVLSE91T51A192K;
4. FOLLESA TAMARA, nata a Serrenti il 02.03.1980 e residente in Serrenti alla via A. De Gasperi n.19, C.F.: FLLTMR80C42I667F;
5. CANEGLIAS RITA, nata a Cagliari il 28.09.1971 e residente in Sanluri (VS) alla via Mazzini 25, C.F.: CNGRTI71P68B354K;
6. LODDO MARIANNA, nata a Cagliari il 23.02.1993 e residente in Villanovafranca alla via Renzo Laconi 19, C.F.: LDDMNN93B63B354O
7. ZUCCA MICHELE nata a Cagliari il 04.09.1991 e residente in Sinnai alla via G. di Vittorio n. 40, C.F.: ZCCMHL91P04B354W;

rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Cagliari alla via Dante 23/25

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Cagliari, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Cagliari, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), classe concorsuale A021, discipline pittoriche (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-09, denominata "Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche"), classe concorsuale A025, disegno e storia dell'arte (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-17, denominata "Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), classe di concorso A028, educazione artistica/italiana (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-01, denominata "Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado") e classe di concorso D615 , ARTE DECOR.PITTORICA E SCENOGRAFICA (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

09, denominata "Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche"), valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

FATTO

1. In data 09.01.2017 veniva depositato il ricorso RG. 66/2017, Giudice designato Dott.ssa Scarpa Maria Luisa, Tribunale di Cagliari, finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento in favore del docente diplomato AFAM Vecchio Ordinamento;

2. Nelle more del giudizio di merito, in data 16.05.2017 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 59/2017 di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15, la cui entrata in vigore è fissata in data 31/05/2017 (allegato 1);

3. La fase transitoria, disciplinata dall'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 dello schema di decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018. **Tale procedura è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.** Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale (non selettiva) di natura didattico-metodologica. **Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno, durante il quale i docenti predispongono e svolgono un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati ed immessi in ruolo.**

4. Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante dei diplomi AFAM Vecchio Ordinamento in possesso dei ricorrenti, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 59/2017, in modo da poter tutelare i propri interessi ad accedere ad una procedura diretta al riconoscimento del ruolo da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

5. In giudizi aventi ad oggetto identica fattispecie, i Tribunali di Rieti, Terni ed Avellino, sezione lavoro, successivamente al deposito di un ricorso cautelare in corso di causa, emettevano un *decreto inaudita altera parte* affinché l'amministrazione resistente provveda al riconoscimento dell'abilitazione ed all'inserimento dei docenti ricorrenti in II fascia delle Graduatorie di Istituto di Rieti (allegato 2).

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 323/2014 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che i ricorrenti, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi e ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 623/2017 Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 419/2017 Tribunale di Sassari, allegati 3)

In conclusione i ricorrenti hanno buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul *periculum in mora*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare che la fase transitoria, in particolare l'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 59/2017 prevede che il 50 % dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie sarà coperto annualmente attingendo da



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

graduatorie regionali di merito predisposte successivamente ad un concorso a cui possono accedere i docenti in possesso al momento della entrata in vigore del presente decreto di un titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.

Pertanto, è indispensabile al fine di non perdere il "treno del ruolo" conseguire, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo un pronunciamento giudiziale volto ad accertare il valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento. In difetto di emissione del provvedimento i ricorrenti dovranno subire un pregiudizio irreparabile.

In giudizi aventi ad oggetto identica fattispecie, i Tribunali di Rieti, Terni ed Avellino, sezione lavoro, successivamente al deposito di un ricorso cautelare in corso di causa, emettevano un *decreto inaudita altera parte* affinché l'amministrazione resistente provveda al riconoscimento dell'abilitazione ed all'inserimento dei docenti ricorrenti in II fascia delle Graduatorie di Istituto di Rieti (allegato 2).

3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che l'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2017 è prevista in data 31.05. 2017.

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- consentire ai docenti ricorrenti, *ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti insegnanti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato i docenti come in epigrafe rappresentato, difesi e domiciliati

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-
quater c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- consentire ai docenti ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti insegnanti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato

Con osservanza, si produce la seguente documentazione:

1. decreto legislativo 59/2017;
2. decreti *inaudita altera parte* emessi dal tribunale di Rieti, Terni e Avellino.
3. precedenti giurisprudenziali afferenti ad identica fattispecie: sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 623/2017 Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 419/2017 Tribunale di Sassari;

Castellammare di Stabia (Na)
19.04.2017

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



STUDIO LEGALE
Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

La sottoscritta Beretta Ambra nata a Cagliari il 21/05/1985, residente a Monastir (CA) in Via Sassari n. 12A, C.F. BRTMBR85E61B354R,

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.


Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Monastir, 25-11-2016

Firma..... 

V. per autentica



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a. CARDIA MARIA VANESSA.....

C.F. CRD MNV FZR 44B F4SJ.....

nato/a a CARBONIA..... il 04-10-72.....

residente in S. ANTIOCO VIA ORISTANO 21/D.....

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

S. ANTIOCO....., li 21-11-2016.....

Firma Cardia Maria Vanessa.....

V. per autentica

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

La sottoscritta Ceravola Elisa, nata ad Alghero il 11/12/1991, residente a Quartu Sant'Elena in Via Olanda n. 13, C.F. CRVLSE91T51A192K,


nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.


Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Quartu Sant'Elena, 24-11-2016

Firma.....

V. per autentica



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a.....**TOLLESA TANARA**.....

C.F.**FLLTR80C42I667F**.....

nato/a a**SERRENTI - CA**..... il **02/03/80**.....

residente in.....**SERRENTI - V. A. DE GASPERI - n° 19**.....

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

.....**Serrenti**....., li **20/10/2016**

Firma.....**Tanara Tollesa**.....

V. per autentica

STUDIO LEGALE
Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

La sottoscritta Loddo Marianna, nata a Cagliari il 23-02-1993, residente a Villanovafranca in Via Renzo Laconi n. 19, C.F. LDDMNN93B63B354O,

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.



Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Villanovafranca, 21-11-2016

Firma.....

V. per autentica

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a... CANEGLIAS RITA

C.F. CNGRT171P68B356K

nato/a a CAGLIARI il 28-9-78

residente in SANCIANI - VIA MAZZINI 25

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.


Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

SANCIANI, li 28.11.2016

Firma... Rita Caneglias

V. per autentica



STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... **Michele Zucca**

C.F. **ZCCMHL91P04B354W**

nato/a a **Cagliari** il **04/09/1991**

residente in..... **Sinnai**


nomino


gli avvocati **Aldo Esposito** e **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati **Aldo Esposito** e **Ciro Santonicola**, sito in **Castellammare di Stabia (Na)** alla **Via Salvatore di Giacomo n. 15**.

..... **Sinnai**, li **29/11/2016**

Firma..... 

V. per autentica


RACL 66-1/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice

letto il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., in corso di causa, da Ambra Beretta, Maria Vanessa Cardia, Elisa Ceravola, Tamara Follesa, Rita Caneglias, Marianna Loddo e Michele Zucca, in data 20 maggio 2017;

esaminati gli atti;

rilevato che, nelle more del giudizio di merito (udienza di discussione fissata per il giorno 24 ottobre 2017), è stato approvato il D. lg. 59 /2017, di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previsto dal comma 180 e 181 della legge 107/15, di cui è imminente l'entrata in vigore (31 maggio 2017- v. doc. 1);

considerato che, come già evidenziato in altri precedenti provvedimenti, anche d'urgenza, adottati da diversi Tribunali con riferimento alla medesima fattispecie, che questo giudice ritiene di dover condividere, la fase transitoria, disciplinata da detto decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie sarà coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite; in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018 e che tale procedura sarà riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria;

ritenuto, pertanto, che i ricorrenti abbiano effettivamente un urgente interesse a vedere riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in loro possesso alla data di entrata in vigore del sopra menzionato decreto legislativo, onde poter accedere alle menzionate procedure, avendo inoltre documentato adeguatamente di possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, compresi i diplomi di maturità, come documentato con gli allegati da 1 a 7 al ricorso introduttivo del giudizio di merito e come riportato nelle pagine 5 e 6 del predetto atto introduttivo;

considerata, inoltre, la verosimiglianza della fondatezza della pretesa azionata, avuto particolare riguardo al disposto dell'art. 1, comma 107, legge 24.12.2012 n. 228, che recita: *"I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*;

considerato, infine, che l'imminenza dell'entrata in vigore del predetto decreto, alla data del 31 maggio 2017, non consente la preventiva instaurazione del contraddittorio, onde il provvedimento stesso va

reso con decreto, salve le opportune successive determinazioni all'udienza da fissarsi ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c.;

P.Q.M.

letti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.,

così provvede:

1) dispone che l'amministrazione resistente provveda all'inserimento di tutti i ricorrenti, che sono in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella II fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Cagliari, per le classi concorsuali indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito alle pagine 2, 18 e 19 e nel ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. alle pagine 2 e 3, ovvero A031 (confluita nella nuova classe di concorso A029), A032 (confluita nella nuova classe di concorso A-30), A077 (confluita nella nuova classe di concorso A-56), A021 (confluita nella nuova classe di concorso A-09), A025 (confluita nella nuova classe di concorso A-17), A028 (confluita nella nuova classe di concorso A-01) e D615 (confluita nella nuova classe di concorso A-09) della scuola secondaria di primo e di secondo grado, valide per il triennio 2014/2017;

2) fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il giorno 8 giugno 2017, ore 13.00;

3) dispone che i ricorrenti notificano il ricorso introduttivo del giudizio di merito, il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. ed il presente decreto al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari convenuta, non ancora costituiti nel giudizio di merito, entro un termine non superiore a 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché nel medesimo termine a tutti i docenti attualmente iscritti nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Cagliari valide per il triennio 2014-2017, II fascia, per le classi di concorso della Scuola Secondaria di primo e secondo grado indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito alle pagine 2, 18 e 19 e nel ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. nelle pagine 2 e 3, ovvero A031 (A029), A032 (A-30), A077 (A-56), A021 (A-09), A025 (A-17), A028 (A-01) e D615 (A-09).

Dispone, perciò, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., che la parte ricorrente provveda anche alla notifica dei medesimi atti e del presente provvedimento ai predetti soggetti iscritti nelle citate graduatorie, autorizzando a tal fine anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente decreto nell'apposita area del sito Internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione convenuto.

Si comunichi.

Così deciso in Cagliari il 23 maggio 2017

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 24 MAG. 2017

Il giudice

(Maria Luisa Scarpa)

Maria Luisa Scarpa